



Al Ministro dell'Istruzione

Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza

- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare, l'articolo 19, comma 7, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo e A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra citato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario



Al Ministro dell'Istruzione

(ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera *e*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

CONSIDERATO che i richiamati regolamenti non prevedono la presenza di assistenti tecnici nell'organico delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e non forniscono, quindi, ulteriori criteri per la loro assegnazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD);

CONSIDERATO che l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede l'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di euro, per le finalità previste dal medesimo articolo 120, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*);

CONSIDERATO che l'articolo 120, comma 4, del citato decreto-legge 18 del 2020, prevede che *“limitatamente all'anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*;

RILEVATO che il citato articolo 120, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si procede a ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna e che, con il medesimo decreto, sia altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche il contingente di cui al comma 4 del citato decreto-legge 18 del 2020, tenuto conto del numero di studenti;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere al riparto delle risorse di cui al comma 1 del citato decreto-legge 18 del 2020, al fine di assicurare tempestivamente alle istituzioni scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base di indicatori effettivamente disponibili, tenendo conto, per il riparto, del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020 e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti (indicatore OCSE ESCS), come rilevato dall'INVALSI;

CONSIDERATO che il dato INVALSI viene misurato con riferimento a ciascuno studente ed è, quindi, disponibile a livello di ciascuna istituzione scolastica;

CONSIDERATO che il dato INVALSI sullo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito, è rispondente in modo più puntuale all'esigenza posta dall'articolo 120, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, di



Al Ministro dell'Istruzione

intervenire a supporto degli studenti meno abbienti delle scuole, rispetto al solo dato generico reddituale regionale ISTAT riferito a tutti i cittadini e alle famiglie residenti indipendentemente dal loro legame con le scuole e, peraltro, non disponibile a livello di singole istituzioni scolastiche e aree territoriali, che, ancorché all'interno della stessa regione, presentano notevoli differenze socio-economiche;

RITENUTO pertanto, di dover utilizzare, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito per il riparto delle risorse, il dato INVALSI sullo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti delle singole istituzioni scolastiche;

RITENUTO di dare una ponderazione maggiore al dato riferito allo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti rispetto al dato del numero di studenti e, quindi, di attribuire il valore ponderale del 70% al criterio che misura lo status socio-economico delle famiglie di provenienza e il valore ponderale del 30% al criterio riferito al numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica per il riparto delle risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, pari a 70.000.000,00 in considerazione del riferimento normativo agli studenti meno abbienti;

RITENUTO altresì, di adottare una diversa ponderazione per il riparto delle risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto-legge n. 18 del 2020, pari rispettivamente a euro 10.000.000,00 e a euro 5.000.000,00, in considerazione della diversa finalità perseguita che riguarda essenzialmente la dotazione a favore delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, e la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;

RITENUTO pertanto, di attribuire il valore ponderale del 50% al criterio che misura lo status socio-economico delle famiglie di provenienza e il valore ponderale del 50% al criterio riferito al numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica per il riparto delle risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto-legge n. 18 del 2020;

RILEVATO che l'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite;

RITENUTO necessario e urgente destinare alle istituzioni scolastiche statali le risorse previste dal comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020, pari ad euro 85.000.000,00, assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità di cui al comma 2 del citato decreto-legge, che saranno iscritte sul capitolo 8107 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" – piano gestionale di nuova istituzione che verrà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di DMT di variazione in corso di emanazione – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, per euro 70.000.000,00 e sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" – piano gestionale di nuova istituzione che verrà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di DMT di variazione in corso di emanazione – del



Al Ministro dell'Istruzione

bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, per euro 15.000.000,00;

VISTO altresì, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 962 e, in particolare, l'articolo 1, che destina la somma di euro 1.370.000,00, al fine di rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni scolastiche, anche situate in aree a rischio, che abbiano significativi indici di disagio negli apprendimenti, di ambienti adeguati per la didattica digitale integrata volti a supportare particolari situazioni di emergenza anche educativa, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2019, n. 279, concernente la destinazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2019 e 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola digitale;

PRESO ATTO che, a seguito del riparto di cui al citato decreto ministeriale n. 279 del 2019, restano ancora disponibili, quali risorse in conto capitale, da destinare ad ulteriori azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale, euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse stanziati per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a carico del capitolo 8107 – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020;

RAVVISATA la necessità, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, di incrementare la dotazione di risorse di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 962 del 2019, al fine rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni scolastiche di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza, volti a supportare particolari situazioni di emergenza anche educativa, con una somma ulteriore di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse stanziati per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a carico del capitolo 8107 del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, ferme restando le procedure già espletate ai sensi dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere al riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità per il profilo professionale di assistente tecnico di cui all'articolo 120, comma 4, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;

CONSIDERATO che la dotazione organica aggiuntiva non consente l'assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo;

RITENUTO necessario attribuire la dotazione organica aggiuntiva di cui all'articolo 121, comma 4 del decreto-legge 18 del 2020, di assistenti tecnici agli Uffici scolastici regionali da ripartire a seguito dell'individuazione di scuole polo che garantiscano la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento, in modo da garantire la massima copertura delle istituzioni scolastiche e dei circoli didattici del primo ciclo di istruzione;



Al Ministro dell'Istruzione

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

Articolo 1

(Riparto delle risorse per l'apprendimento a distanza)

1. Le risorse stanziare dall'articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, pari complessivamente ad euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate;
 - a) per euro 10.000.000,00 nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
 - b) per euro 70.000.000,00 nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
 - c) per euro 5.000.000,00 nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto, per il riparto delle risorse di cui alla lettera b), del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 70% e, per il riparto delle risorse di cui alle lettere a) e c), del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 50%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 50%.
3. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 70.000.000,00, sono a valere sul capitolo 8107 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" – piano gestionale di nuova istituzione – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020 e le risorse di cui al comma 1, lettere a) e c), pari complessivamente a euro 15.000.000,00, sono a valere sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" – piano gestionale di



Al Ministro dell'Istruzione

nuova istituzione – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, e sono erogate anticipatamente, in una unica soluzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

5. Le istituzioni scolastiche statali possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
6. L'attuazione del presente articolo è demandata alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che definisce l'impegno delle risorse e il monitoraggio delle azioni.

Articolo 2

(Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui all'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione.
2. La ripartizione del contingente di cui al comma 1 è indicata nella tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Con il medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici, svolgono la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell'utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d'uso, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza.
4. I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e stipulano con l'avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327, tenuto conto dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 3

(Ulteriori risorse per supportare particolari situazioni di emergenza)



Al Ministro dell'Istruzione

1. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche, anche situate in aree a rischio, attraverso la dotazione di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e alla luce di particolari situazioni di emergenza anche educativa, le risorse di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 962, sono incrementate di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a carico del capitolo 8107 – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020.
2. L'attuazione del presente articolo è demandata alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione, ferme restando, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, le procedure di selezione già espletate ai sensi dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 962, e con le medesime modalità di finanziamento di cui all'articolo 2 del citato decreto.

Articolo 4

(Monitoraggio sugli esiti delle misure)

1. Entro 3 mesi dalla data di efficacia del presente decreto, la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e la Direzione generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, ciascuna per la parte di propria competenza, anche avvalendosi degli Uffici scolastici regionali, predispongono una dettagliata relazione di monitoraggio al Ministro dell'istruzione sugli esiti delle misure adottate con il presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

On.le Dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche ed educative
LORO E-MAIL

Ai Revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche ed educative statali
LORO E-MAIL

e, p.c.
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL

Alle OO.SS.
LORO E-MAIL

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative

In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con particolari previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche.

Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione delle attività in un momento di estrema contingenza, la presente nota intende fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto all’applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico:

- I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);*
- II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);*
- III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).*

I. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)

L’articolo 77 del citato D.L. ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare “alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie” per l’acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.

Si evidenzia che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nel citato decreto ed esplicitate nella presente nota. Nell’ambito di tali finalità, le singole istituzioni scolastiche individueranno gli interventi da attivare e i prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria. Le risorse finanziarie stanziare costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della numerosità della popolazione scolastica e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link <https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html>.

Rispetto all'erogazione delle risorse nei confronti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie l'Amministrazione sta procedendo con la massima tempestività secondo le procedure vigenti.

Per le Istituzioni scolastiche ed educative statali le risorse dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", ed imputate alla scheda di destinazione "A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola".

Si fa presente che per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di riunire tempestivamente l'organo collegiale, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n. 129/2018. In tali casi il dirigente scolastico dovrà rendere successivamente informazione al Consiglio di Istituto medesimo sull'attività negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica.

Le Istituzioni scolastiche statali avranno altresì la facoltà di procedere mediante RDO o di effettuare "ordini diretti" tramite il Me.PA., ove risultino disponibili beni idonei a soddisfare i fabbisogni dell'Istituzione. In particolare, potrebbero per ipotesi risultare di interesse le seguenti categorie merceologiche¹:

- Forniture specifiche per la Sanità, al cui interno sono citati i prodotti per l'igiene personale;
- Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti, al cui interno sono citati i prodotti disinfettanti e sanificanti.

Si fa presente, inoltre, che il Dipartimento della Protezione civile ha nominato Consip quale "soggetto attuatore" per l'acquisizione di servizi e forniture necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo ruolo, dunque, Consip sta espletando procedure straordinarie in via d'urgenza aventi *inter alia* ad oggetto: (i) "Fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "covid-19"; (ii) "Acquisto di dispositivi di protezione individuale".

¹ Di seguito il link a cui è possibile reperirle:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09. Si precisa che entrambe le forniture hanno come scadenza il 26 luglio 2021.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

II. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)

L'articolo 107 del D.L. n. 18/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, *inter alia*, il differimento del termine previsto per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Rispetto a tale previsione normativa, si rappresenta che le Istituzioni scolastiche statali ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020, in quanto destinatari del D.Lgs. 91/2011, recante "*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*".

Pertanto, i termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018, già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni. Dunque, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Resta inteso che, qualora sopraggiungano ulteriori disposizioni normative, saranno fornite successive e specifiche indicazioni operative.

Con particolare riferimento all'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, si richiamano gli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018, che prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.

Si tenga, altresì conto, di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 (disposizione successivamente estesa a tutto il territorio nazionale con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020), ovvero, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, occorre "*[...] evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza [...]*".

Inoltre, l'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, prevede che "*[...] le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente [...] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza [...]*".

Pertanto, al fine di rispettare pienamente le richiamate disposizioni e di consentire ai revisori di espletare le proprie funzioni anche a distanza, si rappresenta quanto segue:

- sono sospese le visite dei revisori presso le Istituzioni scolastiche, in quanto non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

- le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione dovrà avvenire mediante l'uso di strumenti informatici;
- la pianificazione delle visite annuali dovrà essere riprogrammata in funzione delle indicazioni fornite nella presente nota e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze organizzative delle Istituzioni scolastiche.

III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all'attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. In particolare, è prevista l'assegnazione alle medesime istituzioni delle seguenti somme:

- a) 10 milioni di euro per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di *e-learning*, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità. Al riguardo, si ricorda che in questa fase emergenziale le piattaforme per l'apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero (accessibile al seguente link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>), che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza.

Tale pagina comprende altresì iniziative di didattica a distanza messe a disposizione da alcune Istituzioni scolastiche che hanno maturato negli anni un'esperienza circa tale modalità operativa, nonché un canale tematico dedicato per l'inclusione degli alunni disabili. Le predette piattaforme per la didattica a distanza sono offerte a titolo gratuito a tutte le Istituzioni scolastiche da parte di operatori del settore, previa sottoscrizione con lo scrivente Ministero di apposito protocollo di intesa.

Pertanto, le risorse messe a disposizione con il decreto-legge possono essere utilizzate, coerentemente con il dettato normativo, per tutti gli strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

- b) 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
- c) 5 milioni di euro per la formazione *on line* dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.

Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, il comma 3 del citato articolo 120 precisa, inoltre, che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alla luce della suddetta norma, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all'acquisto “[...] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica “*Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio*”², la quale ha per oggetto la fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All'interno di questa categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché *personal computer, tablet, notebook* e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza. Si specifica che all'interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione “*Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale*”.

Si precisa altresì che i dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati, una volta acquistati, sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all'art. 30 del D.I n. 129/2018.

Tutte le risorse di cui all'art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico:

- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione "A03 – Didattica”;
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”.

Le istituzioni scolastiche possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l'utilizzo e l'acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.

In queste settimane, molti dirigenti scolastici stanno concedendo, in comodato d'uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di dispositivi individuali per la didattica a distanza, *personal computer, desktop* e portatili, e *tablet*, che sono nella proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, restano inutilizzate. A tal fine, si raccomanda a tutti i dirigenti scolastici, nel rispetto di compiti e funzioni del consegnatario, di mettere a disposizione, ove possibile, le attrezzature digitali della scuola per l'utilizzo temporaneo ai fini della didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche alle quali, assolto l'eventuale fabbisogno per i propri studenti, restino in disponibilità dispositivi digitali utili per l'apprendimento a distanza, sono invitate a concedere gli stessi in comodato d'uso anche alle altre scuole del territorio che ne risultino prive, attivando reti di solidarietà e mutuo aiuto per la didattica a distanza.

² Si rinvia per maggiori dettagli al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, registrato presso gli organi di controllo, sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al seguente link <https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html>.

Le risorse sono assegnate alle scuole in anticipazione e in un'unica soluzione. Come previsto dall'art. 120, comma 6, D.L. n. 18/2020 *“Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.”*

Con successiva nota saranno trasmesse agli UU.SS.RR. indicazioni concernenti il contingente di Assistenti tecnici informatici, di cui all'art. 120, comma 4, D.L. n. 18/2020, e le indicazioni sulla modalità di ripartizione.

IV. Help desk amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche – Sezione “emergenza COVID-19”

Da ultimo, si rappresenta che il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo contabili – continuerà ad essere regolarmente attivo e sarà garantito un supporto costante alle scuole.

Al fine di poter potenziare la comunicazione continuativa e reciproca tra gli uffici ministeriali e le istituzioni scolastiche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, durante il quale l'Amministrazione tutta, ancor di più, ha il dovere istituzionale di garantire la massima assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti ha attivato all'interno del servizio suddetto un'apposita sezione dedicata alla gestione dell'“emergenza COVID-19”. Nell'ambito di questa area, pertanto, a partire da lunedì 30 marzo, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativo abilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i consueti canali di assistenza telematica, potranno formulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all'attuazione delle misure richiamate nella presente nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale. Tenuto conto della peculiare fase che stiamo attraversando si fa presente che verranno presi in carico anche ulteriori quesiti, connessi alla gestione dell'emergenza nell'istituzione scolastica, che esulino, in tutto o in parte, dalle problematiche di carattere amministrativo-contabile quali, a titolo esemplificativo, il sostegno psicologico o il supporto alla disabilità.

Tali quesiti verranno trattati in raccordo con la task force nazionale, appositamente istituita dal Ministro dell'istruzione, e mediante il coinvolgimento degli uffici competenti per le diverse materie oggetto di approfondimento.

Si informa altresì che, per poter offrire un servizio ancora più rapido ed efficace, a partire da lunedì 30 marzo sarà possibile sottoporre dei quesiti anche mediante canale telefonico, attivo dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Si ricorda infine che tramite il servizio HDAC è possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse.

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile.

Si ringrazia per l'impegno profuso in questa fase di emergenza e si resta a disposizione per ogni ulteriore utile iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l'Amministrazione potrà fornire alle istituzioni scolastiche in un'ottica di fattiva collaborazione e nell'interesse di assicurare il diritto all'istruzione e il corretto funzionamento del sistema.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali**

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Giovanna BODA



Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA